

D.R.S. n. 30

Proroga autorizzazione cava di calcare in C/da Consona Bagheria (PA) – Es. Cava Consona S.r.l. in Amm. Giud.

Reg. n. 01/20 - 35 P₃ R₁ S₂ PA

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

SERVIZIO 7 - DISTRETTO MINERARIO DI PALERMO

L'INGEGNERE CAPO



VISTO l'art. 2 della L.R.S. 09.12.1980, n.127;

VISTO l'art.2, comma 1, della L.R.S. 05.07.2004, n. 10;

VISTO il DLgs. n°81 del 09.04.2008 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA l'Autorizzazione n°08/05 - 35 R₁PA del 04.05.2005 valida fino al 29.12.2017, rilasciata da quest'Ufficio, ai sensi dell'art.2, c.2, della L.R. n.10/04, alla Ditta Cava Consona Srl a Socio Unico, con sede legale nella contrada "Consona" s.n. in Bagheria (PA), per l'esercizio di una cava di calcare denominata "Monte Consona" in territorio del Comune di Bagheria (PA);

VISTA l'istanza, acquisita agli atti al prot. n.23272 del 26.06.2017, con la quale il Legale Rappresentante della Cava Consona S.r.l. in Amministrazione Giudiziaria, Dr. Antonio Lo Mauro, residente in Palermo nella Via Vodige n.7, ha richiesto il rinnovo dell'Autorizzazione n°08/05 - 35 R₁PA del 04/05/2005, oggetto di Sub-ingresso n°02/09 - 35 R₁S₂ PA dell'01.07.2009, per un periodo di anni sette;

VISTA la proroga all'Autorizzazione n°08/05-35 R₁PA del 04.05.2005, concessa con provvedimento n°08/17-35 P₁S₂PA del 20.12.2017, rettificata con successiva nota prot. n.17600 del 15.05.18, pari a mesi sei a far data dal 30.12.2017 e fino al 29.06.2018;

VISTA la proroga all'Autorizzazione n°08/05-35R₁PA del 04.05.2005, concessa con Provvedimento n°07/18-35 P₂ S₂ PA del 29.06.2018, con validità pari a mesi 6 decorrente dal 30/06/18 (scadenza 29.12.2018);

VISTA la proroga dell'Autorizzazione all'esercizio estrattivo n°08/05 - 35 R₁PA rilasciata in data 04.05.2005, concessa con Provvedimento n°13/18 - 35 P₃ R₁ S₂ PA del 21.12.2018 con validità pari a mesi 6 decorrente dal 28.12.2018 (scadenza 27.06.2019);

VISTA la proroga dell'Autorizzazione all'esercizio estrattivo n°08/05 - 35 R₁PA rilasciata in data 04.05.2005, concessa con Provvedimento n°05/19 - 35 P₄ R₁ S₂ PA del 27.06.2019 con validità pari a mesi 6 decorrente dal 28.06.2019 (scadenza 27.12.2019)

VISTA la lettera datata 13.12.2019, acquisita al protocollo di questo Distretto Minerario in data 10.02.2020 al n. 849, con la quale il Dr. Antonio Lo Mauro, sopra meglio generalizzato, ha richiesto un'ulteriore proroga di mesi 12 dell'Autorizzazione n°08/05 - 35 R₁PA del 04.05.2005, essendo ancora in corso la procedura di V.I.A. presso il Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana, avviata con istanza prot. n. 47788 del 28.06.17;


CONSIDERATO che il regime vincolistico dei luoghi sui quali ricade la superficie di coltivazione del massivo calcareo di cui alla autorizzazione n°08/05 è rimasto a tutt'oggi immutato;

VISTE le considerazioni tecnico-economiche esplicitate nell'ambito della suddetta istanza di proroga, le lavorazioni che la Ditta esercente intende eseguire nel corso del corrente anno previste nel programma di coltivazione, nonché la distinta di bonifico online relativa al pagamento del canone minerario anno 2018;

CONSIDERATO che, in relazione alle finalità proprie di una gestione squisitamente giudiziaria, risulta prioritario garantire il mantenimento dei livelli occupazionali delle maestranze coinvolte nell'attività estrattiva in argomento;

CONSIDERATO che l'emissione dell'Autorizzazione al rinnovo è subordinata, tra l'altro, all'acquisizione del Parere Ambientale, la cui procedura di V.I.A. presso il Dipartimento Ambiente è ancora in corso, e che è stata comunicata la relativa procedibilità di VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico ex art.27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.i., con nota n. prot. 43649 del 21/06/19 del medesimo Servizio I, acquisita agli atti del Distretto al prot. n. 26763 del 24/06/19;

VISTO il parere reso dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot. n.222280/334.112000;

 **VISTO** il Rapporto Tecnico n. 01/20 del 20.01.2020 redatto da un Funzionario, all'uopo incaricato da questo Distretto Minerario, relativo agli accertamenti eseguiti sui luoghi, che riporta la completezza delle motivazioni addotte nell'istanza di richiesta di proroga e della documentazione prodotta a corredo, nonché l'esito positivo dell'accertamento esperito in cava;

RITENUTO che, esaminati gli atti allegati alla richiesta di proroga di cui è parola, vi siano sufficienti elementi a supporto della richiesta con particolare riferimento alla considerazione che le attività estrattive rimangono nell'ambito delle previsioni della vigente autorizzazione e non determinano un aumento dei volumi estrattivi già autorizzati;

CONSIDERATO che nelle more della copertura della postazione di Dirigente del Servizio 7 – Distretto Minerario di Palermo, oggi vacante in quanto l'ing. Casalicchio Alfonso è stato destinato ad altro incarico, il Dirigente Generale ha assunto le funzioni di Dirigente del Servizio 7 Distretto minerario di Palermo

CONSIDERATO che, in atto, rimangono rilevanti le commesse per la fornitura del materiale calcareo della cava in argomento a seguito di un complesso e costoso iter di certificazione e, pertanto, per tale ragione non sostituibile da parte delle Ditte committenti con analogo materiale proveniente da altri siti causa l'obbligo al rispetto della filiera produttiva necessario all'ottenimento delle certificazioni di qualità richieste dalle vigenti norme tecniche in materia di esecuzione di opere pubbliche;

CONSIDERATO, inoltre, che per far fronte alle commesse sopracitate di priorità assoluta data la rilevanza dell'opera pubblica, sono stati affrontati dall'Amministrazione Giudiziaria rilevanti investimenti economici, il cui mancato rientro potrebbe compromettere la futura conduzione finanziaria dell'attività con inevitabili ricadute occupazionali;

RITENUTO che possano considerarsi sufficienti tutti gli elementi forniti all'accoglimento della richiesta formulata dalla Società e che, pertanto, possa concedersi una ulteriore proroga, relativamente ad un periodo di sei mesi, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;



CONSIDERATO che ogni provvedimento conclusivo di procedimenti amministrativi, ivi compresi i modificativi o integrativi come quello in specie, deve essere predisposto e adottato con la forma di Decreto, nell'osservanza dei principi tipicità e nominatività;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'emissione di apposito decreto con il quale viene esteso il periodo di vigenza della proroga dell'efficacia dell'autorizzazione n°08/05 - 35 R₁PA del 04.05.2005 valida fino al 29.12.2017, rilasciata da quest'Ufficio, ai sensi dell'art.2, c.2, della L.R. n.10/04, alla Ditta Cava Consona Srl a Socio Unico, con sede legale nella contrada "Consona" s.n. in Bagheria (PA), per l'esercizio di una cava di calcare denominata "Monte Consona" in territorio del Comune di Bagheria (PA);

VISTA la polizza fidejussoria in atto vigente, assunta al protocollo al n. 44767 del 24/10/2019 stipulata con la Milano Assicurazioni ed integrata con un nuovo contratto stipulato con la UnipolSai Assicurazioni, emessa a garanzia delle somme occorrenti per il ripristino ambientale;

VISTA la ricevuta di versamento della somma di € 180,76, quale tassa di concessione governativa trasmessa a mezzo posta elettronica dalla ditta esercente in data 21/01/2020

DECRETA

Art.1 Per quanto sopra esposto, che qui si intende ripetuto e trascritto, alla Società esercente "Cava Consona S.r.l." in Amministrazione Giudiziaria, con sede legale in C\da Consona - 90011 Bagheria (PA) -, nella persona del suo legale rappresentante, Dr. Antonio Lo Mauro, è concessa una proroga all'Autorizzazione n°08/05 - 35 R₁PA del 04.05.2005 per l'esercizio di una cava di calcare denominata "Monte Consona", sita nell'omonima Contrada del territorio del Comune di Bagheria (PA), pari a **mesi sei** a far data dal **28/12/19**, con l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e vincoli previsti dalla vigente Autorizzazione, pena la decadenza del Provvedimento di Autorizzazione citato nelle premesse della presente, ove la Società esercente non dovesse conseguire la certificazione di V.I.A. .

Art.2 La presente proroga viene concessa nelle more del rilascio della certificazione di V.I.A. e, comunque, si intende che tutti i volumi di materiale estratti saranno ricompresi nel programma di coltivazione che sarà allegato all'Autorizzazione che il Distretto emetterà, a completamento della fase istruttoria, e non potranno essere aggiunti in alcun caso ai volumi che saranno autorizzati.

Art. 3) Il presente provvedimento non ha alcuna valenza estensiva del progetto autorizzato, in quanto le attività estrattive sono contenute nell'ambito delle previsioni del medesimo e non determinano aumenti dei volumi estrattivi già autorizzati; comunque, si intende che tutti i volumi estratti saranno ricompresi nel programma di coltivazione allegato al Provvedimento autorizzativo di rinnovo, che il Distretto emetterà a completamento dell'iter istruttoria, e non potranno essere aggiunti in alcun caso ai volumi che saranno autorizzati;

Art. 4) La presente proroga è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) la Società esercente ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e vincoli previsti dall'Autorizzazione n°08/05 - 35 R₁PA del 04.05.2005, pena la decadenza del presente Provvedimento nel caso in cui la Società esercente non dovesse conseguire il Parere ambientale;
- 2) il programma dei lavori per l'anno 2020 deve prevedere l'attività estrattiva conforme al progetto autorizzato da questo Distretto;
- 3) in ordine ai canoni di produzione, la Società esercente è tenuta alla corresponsione degli stessi secondo i

tempi e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art.5) L'Ingegnere Capo del Distretto, in qualunque momento, può disporre la revoca, in autotutela, della presente Autorizzazione, qualora durante la sua vigenza siano acquisite informazioni negative dal Prefetto, di cui all'art.84, comma 3°, del D.Lgs 159/2011, o nel caso in cui vengano violati gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità nei confronti della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sottoscritti nel Patto di Integrità.

ART. 6) Il presente Decreto sarà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n.33/2013 nonché, ai sensi dell'art.68, co.5°, della L.R. n.21/2014, come sostituito dall'art.98, co.6°, della L.R. n.9/15, sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia.

ART. 7) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Dirigente Generale ovvero e ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque ne abbia interesse.

Palermo, 24 GEN. 2020

Il Funzionario Direttivo

(Ing. Salvatore Pignatone)

Il Dirigente della U.O.B. 7/1

(Dr. Geol. Francesco Battaglia)

Francesco Battaglia



Il Dirigente Generale

(Ing. Salvatore D'Uva)